

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1474

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CALDEROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 2007

Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Una legge elettorale dovrebbe garantire o quantomeno favorire:

- a) la rappresentatività democratica dei territori;
- b) la governabilità e la stabilità di governo;
- c) l'imprevedibilità del risultato politico finale.

In questo particolare momento, però, il Parlamento, se non vuole abdicare alla sua funzione legislativa cedendo la parola al popolo con il voto di un probabile *referendum* in materia elettorale, deve dare risposta, nella definizione di una nuova legge elettorale, non solo ai requisiti sopra riportati, ma anche ai quesiti referendari, facendo così venire meno i presupposti della consultazione popolare.

L'attuale legge elettorale e quella che deriverebbe dall'approvazione del *referendum* Guzzetta-Segni non appaiono idonee a garantire tutti i requisiti citati in premessa.

Siamo oggi di fronte a un preoccupante scollamento tra il paese e la politica che deve essere assolutamente e quanto prima risolto. La riforma della legge elettorale rappresenta uno degli strumenti per farlo, anche se non il solo. Appare evidente che, in assenza di cambiamenti dei regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delle leggi che regolamentano i rimborsi delle campagne elettorali, qualunque legge elettorale è destinata a fallire nei suoi obiettivi. Non è più ormai comprensibile per l'opinione pubblica assistere a «transumanze» di parlamentari al solo fine di costituire artificialmente Gruppi parlamentari il

cui simbolo mai è stato sottoposto al voto popolare.

L'articolo 67 della Costituzione prevede che il parlamentare eserciti le sue funzioni senza vincolo di mandato, ma è sempre più avvertito come «immorale» consentire che un parlamentare possa abbandonare il Gruppo al quale aveva aderito all'inizio della legislatura e garantirgli beni e risorse economiche che vengono così sottratti al Gruppo sotto il cui simbolo era stato eletto.

Così come è considerato oggettivamente «immorale» il fatto che possano ricevere rimborsi elettorali forze politiche esistenti solo sulla carta, che mai hanno avuto un eletto e che trasformano il momento elettorale solo in un *business*.

In questa sede, per omogeneità di materia, si affronta esclusivamente la questione elettorale, rimandando alla competente Commissione parlamentare e all'Aula la soluzione delle problematiche sopra esposte.

Si è scelto come modello a cui ispirarsi quello che si è dimostrato, alla prova dei fatti, il modello più efficace, ovvero il cosiddetto «*Tatarellum*», utilizzato per l'elezione dei presidenti e dei consigli regionali (legge 23 febbraio 1995, n. 43). Differentemente dal «*Tatarellum*», per i vincoli imposti dalla Carta costituzionale, non è prevista l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma viene comunque mantenuto l'impianto proporzionale con un premio di governabilità variabile in funzione del risultato conseguito dallo schieramento politico uscito vincitore dalla consultazione elettorale. Nella proposta che si sottopone al vaglio del Parlamento, non si prevede la possibilità di espressione di preferenze da parte dell'elettore nelle liste circoscrizionali, come invece accade in

quelle provinciali del «*Tatarellum*». L'argomento potrà certamente essere oggetto di approfondimento in Commissione ed in Aula, ma giova ricordare al riguardo che:

a) l'utilizzo di liste predefinite ha portato ad un enorme riduzione dei costi delle campagne elettorali;

b) i Paesi dell'Unione europea, per le elezioni del Parlamento europeo, tendono ad utilizzare leggi elettorali che prevedono liste predefinite e hanno abrogato l'espressione di preferenze;

c) la percentuale dei votanti alle ultime elezioni politiche è stata superiore a quella delle due consultazioni elettorali precedenti.

Possibile soluzione al problema della distanza tra elettore ed eletto, anche in assenza di preferenza, potrebbe venire da una revisione delle attuali circoscrizioni elettorali, con un aumento del loro numero e una conseguente riduzione delle loro dimensioni.

È stata invece prevista la possibilità dell'espressione da parte dell'elettore di un voto di preferenza rispetto ad uno dei nominativi delle liste uniche nazionali. L'elettore esprimerà il proprio voto tracciando una croce sul simbolo di una delle liste appartenenti a un determinato schieramento; i simboli di un medesimo schieramento sono collocati su una linea orizzontale a fianco della quale è presente una riga su cui poter scrivere il nominativo del candidato prescelto, che deve appartenere obbligatoriamente alla lista unica nazionale sostenuta da quello schieramento.

Saranno eletti alla carica di deputato i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di preferenze di ciascuna delle liste nazionali sostenute dai partiti o dal partito che abbiano conseguito a livello nazionale almeno un seggio nelle circoscrizioni. Nel rispetto dei regolamenti parlamentari e dell'articolo 92 della Costituzione, i due eletti di cui sopra, appartenenti alle due liste uniche nazionali più votate, vengono riconosciuti come rappresentanti parlamentari, rispettiva-

mente della maggioranza e dell'opposizione. Questo meccanismo consente di individuare, attraverso l'espressione popolare, il vero referente di uno schieramento politico, impedendo così che decisioni di tale portata possano essere frutto di accordi di palazzo o di primarie «fatte in casa», prive di ogni fondamento giuridico.

Ci si è posto poi come obiettivo di dare risposta anche ai quesiti referendari, in particolare mantenendo e rafforzando il sistema bipolare: da un lato contrastando la frammentazione politica, la proliferazione partitica e scoraggiando il trasformismo dall'altro.

Sono stati innalzati e semplificati gli sbarramenti sia per la Camera dei deputati (dal 2 al 3 per cento) sia per il Senato della Repubblica (dal 3 al 4 per cento su base regionale). Tali innalzamenti potrebbero apparire inferiori rispetto a quelli eventualmente introdotti dall'approvazione del *referendum*, ma così non è: non solo viene escluso qualunque tipo di deroga agli sbarramenti, ma, in più, il premio di maggioranza viene assegnato sulla base del numero di seggi conseguiti e non più su quello dei voti, escludendo quindi o disincentivando liste di micro partiti o di partiti creati *ad hoc* solo in occasione della consultazione elettorale.

Pur non essendo stato previsto nell'articolo, si pone come spunto di approfondimento l'introduzione anche per la Camera dei deputati di sbarramenti *ad hoc* a livello regionale o macroregionale (ad esempio utilizzando le circoscrizioni per l'elezioni del Parlamento Europeo) per forze politiche fortemente radicate in determinati territori, ma non presenti sull'intero territorio nazionale.

Una cosa simile, peraltro, è già prevista per le liste espresse dalle minoranze linguistiche nelle regioni a statuto speciale.

Un'altra questione che è stata affrontata riguarda la prima attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, come modificato nella XIV legislatura con la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, che sollecita il legisla-

tore ordinario ad individuare le più opportune soluzioni per favorire il riequilibrio di genere nella rappresentanza politica, tenendo anche conto dei principi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 422 del 12 settembre 1995.

In proposito, varie ipotesi normative sono già state avanzate, mentre anche sotto il profilo del metodo si pone la scelta tra diverse opzioni (provvedimento *ad hoc* per tutte le consultazioni elettorali, singoli e differenziati testi per ogni tipologia di elezione e, in quest'ultimo caso, inserzione o meno della specifica misura all'interno della legge elettorale di riferimento).

Allo scopo di stimolare il dibattito parlamentare, è stata inserita, nella proposta, una norma che prevede che nelle liste nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi e che la sequenza dei candidati debba essere alternata, per genere, in una successione non superiore a due.

L'utilizzo infine di una lista unica nazionale come meccanismo premiale consente l'attribuzione di premi di maggioranza variabili a seconda dei risultati, elimina il rischio di premi *sine limite*, garantisce il diritto di platea e, attribuendo, nel caso, seggi solo allo schieramento secondo classificato, favorisce il bipolarismo.

Elezione della Camera dei deputati

Il sistema, come nel caso del «*Tatarel-lum*», è un sistema proporzionale con possibile premio di maggioranza variabile.

I partiti che intendano proporsi al governo del Paese, sono tenuti a depositare, oltre al proprio simbolo, un unico programma elettorale e una lista unica di governabilità composta di 60 nominativi e ad indicare il capo dello schieramento.

L'elettore esprimerà il proprio voto tracciando una croce sul simbolo della lista di partito da lui prescelta e potrà esprimere

una preferenza rispetto ai candidati della lista unica nazionale corrispondente. Le schede sono una per la Camera dei deputati e una per il Senato della Repubblica.

Concluse le operazioni elettorali, l'ufficio elettorale attribuisce, in via provvisoria, i 617 seggi delle circoscrizioni nazionali (630 meno 12 della circoscrizione estero meno 1 del collegio uninominale della Valle d'Aosta) esclusivamente alle liste che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale.

Si procede quindi a sommare il numero dei seggi ottenuti dalle liste di partito che hanno presentato un unico programma e la medesima lista nazionale di governo e sulla base dei risultati si redige una graduatoria; si verifica quindi:

a) se il soggetto vincente nella sopradetta graduatoria abbia conseguito più di 340 seggi questi gli vengono assegnati, in via definitiva, senza premio di maggioranza, a partire dai candidati della lista unica nazionale;

b) nel caso in cui il soggetto vincente abbia conseguito un numero di seggi da 280 a 340, vede attribuirsi un ulteriore numero di seggi fino a un massimo di 60, utilizzando allo scopo la lista unica di governo, al fine di conseguire il raggiungimento del numero complessivo di 340 seggi. Anche in questo caso gli eventuali seggi non utilizzati vengono attribuiti al soggetto collocatosi al secondo posto della graduatoria di cui sopra;

c) nel caso in cui il soggetto vincente abbia conseguito un numero di seggi da 250 a 280, vede attribuirsi un ulteriore numero di seggi fino al raggiungimento del numero complessivo di 330 seggi utilizzando la lista unica nazionale e i necessari seggi nell'ambito delle circoscrizioni in cui si è registrato un numero di più ampi resti non utilizzati;

d) se il soggetto vincente non ha conseguito almeno 250 seggi, vengono allo stesso assegnati ulteriori 60 seggi utilizzando tutta

la lista unica nazionale. In questo caso non viene garantita una maggioranza parlamentare.

L'utilizzo della lista unica nazionale come strumento premiale delle forze politiche uscite vincitrici dalle elezioni garantisce la governabilità da una parte e il diritto di tribuna dall'altra e attenua i possibili eccessi di altri meccanismi di assegnazione di premi di maggioranza.

Elezione del Senato della Repubblica

I problemi maggiori relativi alla governabilità e alla stabilità di governo emersi nell'attuale legislatura sono stati conseguenti al calcolo, per l'attribuzione del premio di maggioranza al Senato, su base regionale. Per ovviare a tale inconveniente, e comunque nel rispetto dell'articolo 57 della Costituzione che prevede che «il Senato della Repubblica è eletto a base regionale», si propone una legge elettorale che introduce sbarramenti, attribuzione dei seggi e degli eventuali premi di maggioranza su base regionale, ma il calcolo dei vincitori e dei vinti per l'applicazione del meccanismo premiale è basato sulla somma dei seggi assegnati in tutte le regioni ai partiti che si candidano a governare il Paese con un unico programma.

Come nel caso della Camera dei deputati il sistema elettorale è proporzionale con eventuali premi di maggioranza.

I partiti depositano le proprie liste e il programma elettorale.

Quelli che intendano candidarsi al governo del Paese, oltre alla lista, depositano e sottoscrivono un unico programma di governo.

L'elettore esprime il proprio voto tracciando una croce sul simbolo della lista di partito da lui prescelta e la scheda è unica.

Il sistema di attribuzione dei seggi (301 ovvero i 315 totali meno i 6 seggi della circoscrizione estero, meno 1 della Valle D'Aosta, meno 7 del Trentino Alto-Adige) av-

viene, in via provvisoria, in modo proporzionale, assegnandoli in ciascuna circoscrizione elettorale alle liste che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validi espressi nella Regione. L'ufficio elettorale centrale procede alla somma del numero dei seggi conseguiti a livello regionale dai partiti presentatori di un medesimo programma di governo e su questa base definisce una graduatoria. Verifica quindi se quelli collocatisi primi abbiano conseguito complessivamente almeno 170 seggi e, in caso positivo, autorizza la proclamazione degli eletti.

In caso contrario, se i primi classificati della graduatoria hanno già conseguito almeno il 40 per cento del totale dei seggi del Senato, vedono attribuirsi, a livello regionale, ulteriori seggi fino al raggiungimento della sopraddetta consistenza numerica.

Norme finali e transitorie

Molti sono convinti che sia arduo realizzare riforme elettorali compiute in assenza di riforme costituzionali che vadano a modificare il ruolo e la composizione delle due Camere e che introducano la figura di un *premier* ovvero di un primo ministro. La storia ci ha insegnato che riforme del genere richiedono, per la procedura prevista dalla Carta costituzionale, tempi parlamentari sicuramente non inferiore ai due anni.

In tale evenienza il *referendum*, di cui a breve partirà la raccolta delle firme, si svolgerebbe comunque nel corso del prossimo anno e l'eventuale sua approvazione porterebbe probabilmente alla conclusione anticipata della legislatura e conseguentemente alla morte delle riforme costituzionali in discussione e della legge elettorale ad esse collegate.

L'approvazione di una nuova legge elettorale si rende quindi urgente e necessaria, ma questo non può e non deve rappresentare un freno a riforme costituzionali necessarie al Paese.

Si sono previste pertanto due norme transitorie che rendono questa legge applicabile sia a costituzione vigente sia a costituzione variata.

È auspicio anche del proponente della presente proposta che, in tempi brevi, possa essere approvata una semplice riforma costituzionale che porti ai 18 anni, come già previsto per la Camera dei deputati, l'età che attribuisce il diritto di elettorato attivo anche per il Senato della Repubblica.

Questa semplice modifica costituzionale dovrebbe favorire, ma comunque non può garantire il prevalere di maggioranze simili nei due rami del Parlamento. Vengono pertanto previste due norme finali:

a) la prima, a Costituzione vigente, in grado di ammortizzare e non di esasperare

una possibile conflittualità tra i due rami del Parlamento nel malaugurato caso che, dalla consultazione elettorale, dovessero emergere maggioranze diverse tra Camera e Senato;

b) la seconda, da utilizzarsi nel caso di una sopravvenuta modifica dell'età anagrafica che garantisce il diritto di elettorato attivo al Senato, che consente l'assegnazione di premi di maggioranza ad un medesimo schieramento nei due rami del Parlamento sulla base di un calcolo complessivo dei risultati emersi dal voto della Camera dei deputati e da quello del Senato della Repubblica.

Carne al fuoco ce n'è tanta, ora al lavoro!

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

MODIFICHE AL SISTEMA DI ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Circoscrizioni elettorali)

1. All'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«L'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni di cui alla tabella A è effettuata sulla base dei criteri di cui al primo comma nel seguente modo:

a) in una prima tabella, con riferimento a 618 seggi;

b) in una seconda tabella, con riferimento a 60 seggi, ai fini delle liste uniche nazionali da utilizzare per l'applicazione del premio di maggioranza».

Art. 2.

*(Capo della forza politica
o dello schieramento politico)*

1. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i

gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano la lista unica nazionale a loro collegata e il programma elettorale nel quale dichiarano il nome ed il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare insieme depositano la lista unica nazionale a loro collegata e un unico programma elettorale, nel quale dichiarano il nome ed il cognome della persona da loro indicata come unico capo dello schieramento politico. Tali adempimenti rilevano anche ai fini di cui all'articolo 83-*bis*. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

3-bis. Sono esclusi dagli adempimenti di cui al comma 3 i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, i quali si presentano esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche».

Art. 3.

(Liste uniche nazionali)

1. Dopo l'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

«Art. 14-*ter*. - 1. La lista unica nazionale contiene un numero di candidati non inferiore a 20 e non superiore a 60. In caso di partiti o gruppi politici organizzati che si candidano a governare insieme, i soggetti di cui all'articolo 15, primo comma, indicano al capo dello schieramento politico di cui all'articolo 14-*bis*, comma 3, i nominativi dei candidati da inserire nella lista unica nazionale a loro collegata.

2. I nominativi da inserire nelle liste uniche nazionali sono indicati, ai sensi del comma 1, nell'ambito dei candidati per le li-

ste a loro collegate nelle singole circoscrizioni, secondo la ripartizione di cui alla lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 3.

3. I candidati nelle liste uniche nazionali sono disposti con riferimento alla collocazione della circoscrizione in cui si presentano, se necessario secondo un determinato ordine all'interno della circoscrizione. Le circoscrizioni sono collocate nell'ordine stabilito alla tabella A di cui al primo comma dell'articolo 3.

4. Le liste uniche nazionali sono collegate alle liste o all'insieme di liste di cui sono espressione, che vengono sottoposte agli elettori nelle singole circoscrizioni. Pertanto l'elettore, nel votare ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, si esprime per la lista prescelta e di conseguenza per la relativa lista unica nazionale collegata».

Art. 4.

(Presentazione delle liste)

1. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al totale dei seggi assegnati alla circoscrizione. A pena di inammissibilità, i candidati sono alternati per genere in una successione non superiore a due unità per lo stesso genere ed in ogni caso un genere non può essere rappresentato in una misura superiore ai due terzi rispetto all'altro, con arrotondamento all'unità superiore».

Art. 5.

(Pluricandidature)

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione.»;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Della lista unica nazionale fanno parte candidati nelle circoscrizioni compresi in liste di cui quella sia espressione, oppure in liste di partiti o gruppi politici organizzati, che abbiano fornito le indicazioni di cui all'articolo 14-ter, comma 1, secondo periodo. Le liste uniche nazionali non possono contenere lo stesso nominativo più di una volta».

Art. 6.

(Schede elettorali e modalità di votazione)

1. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sulle schede i contrassegni delle liste dei partiti o dei gruppi politici organizzati che si sono candidati a governare insieme depositando un unico programma e una lista unica nazionale, sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga, al termine della quale è collocato un apposito rettangolo al cui interno eventualmente l'elettore esprime un voto di preferenza per un candidato della corrispondente lista unica nazionale. L'ordine dei contrassegni delle liste di cui sopra nonché quello delle stesse rispetto a singole liste sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».

2. All'articolo 58, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può altresì esprimere un voto di preferenza, scrivendo nell'apposito rettangolo il nominativo di un candidato della lista unica nazionale corrispondente alla lista circoscrizionale prescelta. Qualora l'elettore esprima un voto di preferenza al di fuori del criterio di cui al secondo periodo, esso si considera come non apposto».

Art. 7.

(Voti di preferenza)

1. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

«3-ter. Si applicano le procedure di cui al comma 3-bis anche per quanto concerne i voti validi riferiti ai nominativi dei candidati delle liste uniche nazionali ai quali sono attribuite le preferenze.».

2. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) determina la cifra individuale di ciascuno dei candidati nelle liste uniche nazionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza loro assegnati nella circoscrizione;».

Art. 8.

(Operazioni elettorali)

1. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua le singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

3) procede quindi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna delle liste di cui al numero 2). A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 2) per il numero di 617, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Di-

vide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

4) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 2), secondo la tabella di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera *a*). A tale fine, per ciascuna lista di cui al numero 2), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 2). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 3). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi ec-

cedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

5) individua poi la lista, o l'insieme di liste che hanno fornito le indicazioni per la lista unica nazionale di cui all'articolo 14-ter, comma 1, secondo periodo, che ha ottenuto il maggior numero di seggi e verifica poi se abbia conseguito almeno 341 seggi. In caso affermativo diventano definitive le operazioni di cui ai numeri 3) e 4), facendo comunque riferimento alla corrispondente lista unica nazionale ai fini dei candidati da proclamare per la lista o l'insieme di liste di cui al primo periodo;

6) qualora la lista, o l'insieme di liste che hanno fornito le indicazioni per la lista unica nazionale di cui all'articolo 14-ter, comma 1, secondo periodo, che ha ottenuto il maggior numero di seggi, abbia ottenuto meno di 341 seggi, ma almeno 280 seggi, a tale soggetto viene attribuito il numero di seggi ulteriori, necessario per raggiungere il numero complessivo di 340 seggi, facendo riferimento a tal fine alla corrispondente lista

unica nazionale. Se ai fini delle operazioni di cui al primo periodo non fosse stato necessario assegnare ulteriormente alcun seggio o il numero massimo di 60 seggi, i restanti seggi non utilizzati vengono attribuiti alla lista o all'insieme di liste che hanno fornito le indicazioni per la lista unica nazionale di cui all'articolo 14-ter, comma 1, secondo periodo, che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti ai sensi della verifica di cui al numero 5) del presente comma, facendo riferimento a tal fine alla corrispondente lista unica nazionale;

7) qualora invece la lista, o l'insieme di liste che hanno fornito le indicazioni per la lista unica nazionale di cui all'articolo 14-ter, comma 1, secondo periodo, che ha ottenuto il maggior numero di seggi, abbia ottenuto meno di 280 seggi, ma almeno 250 seggi, a tale soggetto viene attribuito il numero di seggi ulteriori, necessario per raggiungere il numero complessivo di 330 seggi, facendo riferimento a tal fine alla corrispondente lista unica nazionale. Qualora nemmeno con l'attribuzione degli ulteriori 60 seggi fosse raggiunto il numero di 330 seggi, viene altresì assegnato il numero ulteriore di seggi, da attribuire nell'ambito delle circoscrizioni nelle quali si registrano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate da parte della lista, o di una delle singole liste che insieme hanno fornito le indicazioni per la lista unica nazionale di cui all'articolo 14-ter, comma 1, secondo periodo, con corrispondente riduzione in quelle stesse circoscrizioni dei seggi attribuiti alle altre liste, diverse dalla lista o dalle liste individuate ai sensi del numero 5) del comma 1. Se invece ai fini delle operazioni di cui al primo periodo non fosse stato necessario il numero massimo di 60 seggi ulteriori, i restanti seggi non utilizzati vengono attribuiti alla lista o all'insieme di liste che hanno fornito le indicazioni per la lista unica nazionale di cui all'articolo 14-ter, comma 1, secondo periodo, che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti ai sensi della verifica di cui al nu-

mero 5) del comma 1, facendo riferimento a tal fine alla corrispondente lista unica nazionale;

8) qualora infine la lista, o l'insieme di liste che hanno fornito le indicazioni per la lista unica nazionale di cui all'articolo 14-ter, comma 1, secondo periodo, che ha ottenuto il maggior numero di seggi, non abbia conseguito nemmeno 249 seggi, in ogni caso a tale soggetto viene attribuito il numero di 60 seggi ulteriori, facendo riferimento a tal fine alla corrispondente lista unica nazionale.

2. Dopo che sono stati determinati i seggi da assegnare complessivamente alla lista, o all'insieme di liste, che hanno fornito le indicazioni per la lista unica nazionale di cui all'articolo 14-ter, comma 1, secondo periodo, che ha ottenuto il maggior numero di seggi, l'Ufficio elettorale nazionale assegna i seggi residui alle altre liste di cui al numero 2). A tal fine l'Ufficio ripete le operazioni di cui ai numeri 3) e 4) del comma 1. In particolare, procede innanzitutto al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna delle altre liste di cui al numero 2). A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di esse per il numero di 617 detratto il numero dei seggi complessivamente già assegnati alla lista, o all'insieme di liste che hanno fornito le indicazioni per la lista unica nazionale di cui all'articolo 14-ter, comma 1, secondo periodo ed eventualmente detratto altresì il numero dei seggi della lista unica nazionale assegnati alla lista o all'insieme di liste che hanno fornito le indicazioni per la lista unica nazionale di cui all'art. 14-ter, comma 1, secondo periodo, che ha ottenuto il secondo maggior numero di seggi, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale.

3. A seguito delle operazioni di cui ai numeri 5), 6), 7) e 8) del comma 1, l'Ufficio centrale nazionale individua i candidati, compresi nelle liste uniche nazionali, da proclamare nelle singole circoscrizioni, secondo la tabella di cui all'articolo 3, secondo

comma, lettera *b*). Nel caso in cui ad una lista unica nazionale sia assegnato un numero di seggi inferiore al numero dei candidati in essa contenuti, l'Ufficio applica le procedure previste dai commi 3) e 4) del comma 1 sulla base dei seggi attribuiti a seguito delle operazioni di cui al primo periodo.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'Ufficio centrale nazionale individua per ciascuna lista unica nazionale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, sommando le cifre individuali ottenute da ogni candidato in tutte le circoscrizioni. I nominativi di questi candidati vengono comunicati ai singoli Uffici centrali delle circoscrizioni in cui si sono contestualmente presentati, ai fini dell'eventuale proclamazione qualora la relativa lista circoscrizionale abbia diritto ad almeno un seggio. In ogni caso per le proclamazioni di questi candidati viene utilizzato l'ultimo seggio spettante alla relativa lista circoscrizionale, indipendentemente dall'ordine in cui siano stati in essa collocati. Gli eletti ai sensi del presente comma sono i portavoce presso la Camera dei deputati della lista unica nazionale in cui si sono candidati, anche sulla base delle prerogative eventualmente previste dal Regolamento della Camera dei deputati.

5. L'Ufficio centrale nazionale provvede, altresì, a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali i nominativi individuati ai sensi dei commi 3 e 4, nonché il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

6. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice copia da sottoscrivere in originale, apposito verbale: uno è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale rilascia apposita ricevuta, mentre un'altra copia è depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione».

Art. 9.

(Verifica complessiva di governabilità)

1. Dopo l'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

«Art. 83-bis. - *1.* Al fine di verificare l'esito complessivo dei risultati elettorali, l'Ufficio centrale nazionale per le elezioni del Senato della Repubblica e l'Ufficio centrale nazionale per le elezioni della Camera dei deputati, costituiti presso la Corte di cassazione, si riuniscono congiuntamente, con il compito di verificare se l'attribuzione di un premio di maggioranza per le elezioni della Camera dei deputati sia stato assegnato ad una lista, o ad un insieme di liste che hanno fornito le indicazioni per la lista unica nazionale di cui all'articolo 14-ter, comma 1, secondo periodo, che anche al Senato della Repubblica ha conseguito la maggioranza di seggi a seguito delle operazioni di cui ai all'articolo 17 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Analogamente si procede con riferimento all'eventuale assegnazione del premio di maggioranza al Senato. Tale verifica viene effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 14-ter, comma 1, secondo periodo.

2. Qualora la verifica di cui al comma 1 abbia dato esito negativo, si procede senza l'attribuzione di premi di maggioranza, sia per le elezioni della Camera sia per le elezioni del Senato.

3. Nel caso di cui al comma 2, per quanto concerne le elezioni della Camera dei deputati, diventano definitive le operazioni di cui ai numeri 3) e 4) del comma 1 dell'articolo 83; relativamente alle elezioni del Senato della Repubblica si procede definitivamente sulla base delle attribuzioni provvisorie di cui al comma 1 dell'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.».

Art. 10.

(Proclamazioni)

1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*I-bis.* Sulla base delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 83, comma 5, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i candidati, compresi nelle liste uniche nazionali e se necessario secondo l'ordine di presentazione in queste ultime, nella circoscrizione in cui si siano contestualmente presentati, indipendentemente dall'ordine in cui siano stati collocati nella relativa lista circoscrizionale, nei limiti dei seggi spettanti a tal fine.

I-ter. Qualora a seguito delle operazioni di cui al comma *1-bis*, fosse necessario proclamare altri candidati nella circoscrizione rispetto a quelli contenuti nelle liste uniche nazionali, si procede secondo l'ordine di presentazione nelle relative liste circoscrizionali, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha ancora diritto.

I-quater. Le operazioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi causa rimanesse vacante il seggio assegnato ad un candidato compreso nelle liste uniche nazionali».

CAPO II

MODIFICHE AL SISTEMA DI ELEZIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 11.

(Ufficio elettorale nazionale)

1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - 1. Presso la Corte di cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale nazionale per le elezioni del Senato della Repubblica, composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri, scelti dal primo presidente».

Art. 12.

(Presentazione delle liste dei candidati)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta:

a) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;

b) da almeno 3.500 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

c) da almeno 7.000 e da non più di 8.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di

comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* è ridotto alla metà. Si applica l'articolo 18-*bis*, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

Art. 13.

(Pluricandidature)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*l*-*bis*. In ogni caso nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni regionali, pena la nullità dell'elezione».

Art. 14.

(Operazioni elettorali e procedure di proclamazione)

1. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *l*. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi;

c) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e le liste di cui alla lettera b).».

2. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista, per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. Salvo quanto disposto dal comma 3, l'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti di tutti i verbali circoscrizionali, individua la lista, o l'insieme di liste che hanno presentato un programma comune per governare, che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di seggi nell'ambito di tutte le circoscrizioni regionali.

3. Qualora la lista, o l'insieme di liste che hanno presentato un programma comune per governare, che ha ottenuto il maggior numero di seggi ai sensi del comma 2, abbia conseguito meno di 170 seggi, ma almeno 128 seggi, al soggetto vincente l'Ufficio centrale nazionale assegna ulteriormente il numero di seggi necessario al fine di consentire

il raggiungimento del numero complessivo di 170 seggi. In tal caso l'Ufficio individua un coefficiente di incremento dato dal rapporto tra il numero di 170 e il numero dei seggi ottenuti dal soggetto vincente, di cui al citato comma 2, dopo le operazioni di cui al comma 1. Il coefficiente di incremento è calcolato fino alla terza cifra decimale. Ai fini dell'attribuzione dei seggi ulteriori nelle singole circoscrizioni regionali, l'Ufficio ridetermina la cifra elettorale regionale della lista singola o delle liste collegate, di cui al comma 2, moltiplicando tale cifra per il predetto coefficiente di incremento. L'Ufficio procede quindi per ogni circoscrizione regionale ad una nuova attribuzione di seggi tra le liste. A tal fine somma le cifre elettorali circoscrizionali, come rideterminate ai sensi del quarto periodo, con le cifre elettorali circoscrizionali delle altre liste già precedentemente calcolate sulla base del comma 1 e divide il totale per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il nuovo quoziente elettorale circoscrizionale. Procede quindi ad effettuare le stesse operazioni previste dal comma 1. Se dopo tali operazioni viene superato o non viene raggiunto il numero di 170 seggi, l'Ufficio ripete le operazioni di cui al presente comma, se necessario più volte, aumentando ovvero diminuendo il coefficiente di incremento fino a conseguire l'attribuzione di 170 seggi al soggetto vincente individuato ai sensi del comma 2. Infine, l'Ufficio centrale nazionale comunica i risultati di tali operazioni agli Uffici elettorali regionali.

4. Il presidente dell'Ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni riguardanti le operazioni di cui ai commi 2 e 3, nonché le comunicazioni riguardanti le operazioni di cui all'articolo 83-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nelle liste circoscrizionali secondo l'ordine di presentazione.

5. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'Ufficio elettorale regionale assegna i seggi eventualmente alla lista, appartenente allo stesso gruppo di liste, che hanno presentato un programma comune per governare, della lista deficitaria, che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio».

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

*(Sopravvenienza di leggi
di revisione costituzionale)*

1. Qualora entrasse in vigore una legge di revisione costituzionale, che modificasse il numero dei deputati, previsto dall'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, i riferimenti di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 8 della presente legge, si intendono così modificati:

a) al numero 6) il riferimento al numero di 340 è sostituito con quello al 55 per cento dei seggi, mentre ai numeri 5) e 6) il riferimento al numero di 341 seggi è sostituito con quello in precedenza individuato, aumentato di un'unità, entrambi con arrotondamento all'unità superiore;

b) ai numeri 6) e 7) il riferimento al numero di 280 seggi è sostituito con quello al 45 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore;

c) al numero 7) il riferimento al numero di 250 seggi è sostituito con quello al 40 per

cento dei seggi e quello al numero di 330 è sostituito con quello al 53 per cento dei seggi, entrambi con arrotondamento all'unità superiore; mentre al numero 8) il riferimento al numero di 249 è sostituito con quello individuato per primo detratta un'unità;

d) ai numeri 5), 6), 7) e 8), il riferimento al numero di 60 seggi è sostituito con quello all'11 per cento del totale dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore;

2. Qualora entrasse in vigore una legge di revisione costituzionale che modificasse le funzioni o la composizione del Senato della Repubblica, si procede definitivamente sulla base delle attribuzioni provvisorie di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 e non si applica l'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, inserito dall'articolo 9 della presente legge.

3. Qualora fosse approvata una legge di revisione costituzionale, che parificasse l'età per eleggere i deputati ed i senatori, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, l'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, inserito dall'articolo 8 della presente legge, è sostituito dal seguente:

«Art. 83-*bis*. - 1. Allo scopo di verificare l'esito complessivo dei risultati elettorali, l'Ufficio centrale nazionale per le elezioni del Senato della Repubblica e l'Ufficio centrale nazionale per le elezioni della Camera dei deputati, costituiti presso la Corte di cassazione, si riuniscono congiuntamente, con il compito di verificare, sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 14-*ter*, comma 1, secondo periodo, quale soggetto politico abbia conseguito il maggior numero di seggi complessivamente assegnati alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

2. Al soggetto politico individuato ai sensi del comma 1 viene assegnato eventualmente, se necessario, il numero di seggi ulteriori occorrente per raggiungere il numero compless-

sivo di 316 seggi alla Camera dei deputati e 160 seggi al Senato della Repubblica.

3. Ai fini di cui al comma 2 si applicano per le elezioni alla Camera le procedure di cui all'articolo 83 del presente decreto e all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con gli opportuni adattamenti».

Art. 16.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto, 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della legge medesima, ad integrazione e modificazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14.

